

PROT. N. 1975/2022 U.
DEL 02/08/2022



TRIBUNALE di PALMI

Presidenza

Formazione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. per il triennio 2021-2023.

Il Presidente

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 2019 (prot. n. 419/2019) con il quale è stato formato l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179-ter disp.att. c.p.c.;

Considerato che l'elenco in questione doveva valere per il triennio 2018/2020 e che nel decreto del 6 marzo 2019 era stato previsto che i Consigli degli Ordini professionali indicati nell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. nella formulazione vigente anteriormente alla modifica operata con l'art. 5-bis del decreto-legge 3 maggio 2016 n. 59, convertito con modificazioni nella legge 30 giugno 2016 n. 119, avrebbero comunicato al Presidente del Tribunale dal 1° al 31 gennaio di ogni triennio (a decorrere dal 2021) gli elenchi dei rispettivi iscritti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili;

Rilevato che, probabilmente anche a causa delle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica purtroppo ancora non del tutto superata, nessuna comunicazione è pervenuta nei termini e solo in data 11 maggio 2022 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi ha trasmesso l'elenco con le allegate schede informative sottoscritte dai propri iscritti che hanno chiesto di essere inseriti nell'elenco che deve essere formato ai sensi dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. dal Presidente del Tribunale;

Considerato che anche l'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palmi ha trasmesso solo in data 15 luglio 2022, a seguito di sollecitazione, l'elenco dei propri iscritti interessati all'iscrizione, corredato dalle necessarie schede informative;

Ritenuto:

- che occorre procedere alla formazione di un nuovo elenco dei professionisti che possono essere delegati alle operazioni di vendita, ex art. 179-ter disp. att. c.p.c., per il triennio 2021/2023;
- che, non essendo stato ancora emanato il decreto del Ministro della Giustizia al quale lo stesso art. 179-ter disp. att. c.p.c., così come riscritto dal D.L. n. 59/2016, convertito con modificazioni nella L. 30 giugno 2016 n. 119, rinvia per la definizione dei criteri di formazione professionale e per l'istituzione della commissione distrettuale



deputata alla tenuta dell'elenco e alla vigilanza degli iscritti, deve trovare applicazione - giusta anche le disposizioni ministeriali¹ - l'art. 179-ter disp. att. c.p.c. nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal detto D.L. n. 59/2016;

- che possono essere inseriti nell'elenco da formare ai sensi dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. tutti i professionisti indicati negli elenchi trasmessi dagli Ordini professionali di cui si è detto, non ricorrendo per nessuno di essi l'ipotesi prevista nell'ultimo comma del medesimo art. 179-ter disp. att. c.p.c. (nel testo in vigore prima del D.L. n. 59/2016);

Richiamate e ribadite le disposizioni di cui al proprio decreto n. 419 del 6 marzo 2019, che qui di seguito si riportano per comodità di lettura:

1. *l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. verrà formato all'inizio di ogni triennio (a partire dal 2021) entro il mese di febbraio;*
2. *i Consigli degli Ordini professionali indicati nell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. nella formulazione vigente anteriormente alla modifica operata con il citato art. 5-bis del decreto-legge n. 59/2016, convertito con modif. nella legge n. 119/2016, comunicheranno al Presidente del Tribunale dal 1° al 31 gennaio di ogni nuovo triennio gli elenchi dei rispettivi iscritti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili;*
3. *non saranno presi in considerazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c., gli elenchi provenienti dai Consigli degli Ordini degli avvocati e dei commercialisti di altro circondario, né le domande presentate direttamente da avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, siano essi iscritti o meno ai rispettivi Ordini professionali del circondario.;*

visti gli elenchi, con allegate schede sottoscritte dagli interessati, trasmessi:

- dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi con nota prot. 595 del 3 maggio 2022, depositata l'11 maggio 2022;
- dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palmi con nota depositata in data 15 luglio 2022;

P.Q.M.

Dispone quanto segue.

¹ Con circolare n. prot. DAG n. 7288 dell'11 gennaio 2018 il Ministero della Giustizia ha chiarito che, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n. 59/2016, convertito con modificazioni nella legge n. 59/2016, il Presidente del Tribunale - investito della richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili (artt. 534-bis e 591-bis c.p.c) - possa procedere a nuove iscrizioni; e ciò in quanto il comma 5 del citato art. 5-bis prevede che, anche successivamente all'emanazione del decreto ministeriale di cui al riformato art. 179-ter disp. att. c.p.c. (e per un periodo di dodici mesi), "le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto art. 179-ter, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione" del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

1. L'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. è formato per il triennio 2021/2023:
 - dai n. 27 professionisti indicati nell'elenco depositato il 15 luglio 2022 dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che si allega al presente decreto per farne parte integrante;
 - dai n. 93 professionisti di cui all'elenco trasmesso in data 11 maggio 2022 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, che si allega al presente decreto per farne parte integrante.
2. L'elenco così formato, unitamente alle schede informative sottoscritte da ciascuno dei professionisti, viene trasmesso al Giudice dell'esecuzione dott.ssa Marta CAINERI, la quale segnalerà alla scrivente i casi di revoca in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive da lei stabilite a norma dell'art. 591-bis, primo comma, c.p.c.
3. Il presente decreto deve essere comunicato al Consiglio notarile distrettuale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palmi.
4. Il presente decreto, unitamente agli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. att. c.p.c., che ne fanno parte integrante, va pubblicato nel sito *web* del Tribunale di Palmi.

Palmi, 2 agosto 2022

Il Presidente del Tribunale

Concettina Epifanio
